



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

MEDIACONS SRL MEDIAZIONE E CONSULENZA

REGOLAMENTO

CHE DISCIPLINA LO SVOLGIMENTO DEL

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Il Regolamento di Mediazione contraddistingue la struttura dell'Organismo istituito presso la Mediacons srl Mediazione e Consulenza, e rappresenta applicazione operativa dei contenuti del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni.

Lo scopo è di fornire documento univoco e chiaro delle regole e dei principi che caratterizzano l'intero svolgimento della mediazione presso l'Organismo, in particolare: della fase di presentazione della domanda di mediazione, della scelta del mediatore, delle modalità di adesione al procedimento di mediazione, delle modalità di determinazione degli incontri tra le parti, della nomina di eventuale co-mediatori o consulenti, ed infine della possibile condivisione di un accordo e della relativa stesura del verbale di conciliazione e del testo dell'accordo.

Parte integrante del Regolamento sono anche i diversi moduli (avvio della mediazione, adesione alla mediazione, avvio congiunto della mediazione) che vengono utilizzati dalle parti per avere accesso al procedimento di mediazione, oltre al Codice Etico, nonché il tariffario o tabella delle indennità previste per legge per la gestione del procedimento di mediazione.

MediaCons S.R.L. " Mediazione e Consulenza"

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI INFORMATIVI

Il presente regolamento disciplina l'intero procedimento di mediazione per le controversie sottoposte a MEDIACONS S.R.L. "MEDIAZIONE E CONSULENZA".

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente sui diritti disponibili.

Il servizio di mediazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, di natura civile, commerciale, e societaria, tra privati, imprese, associazioni, o enti, sia pubblici che privati.

Il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione mira a proporre una definizione negoziale e amichevole della controversia insorta tra le parti, e si attiva, come previsto dall'art. 5, D.Lgs. 28/2010 in presenza di: a) un accesso volontario al servizio; b) un tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità; c) una clausola di mediazione inserita all'interno di un contratto, atto costitutivo, statuto di un Ente; d) un invito del giudice; e) ogni altra convenzione o documento sottoscritto tra le parti che prevedano in modo espresso la possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione. In tali casi, le parti che vorranno fruire del servizio di mediazione dell'Organismo, dovranno sottostare alle regole e ai principi sanciti nel presente Regolamento.

Tutte le parti che usufruiscono del servizio di mediazione offerto da MediaCons s.r.l. "Mediazione e Consulenza" dovranno sottostare al presente Regolamento di Mediazione, nel momento in cui viene inoltrata la richiesta da una parte e l'accettazione della parte di mediazione all'Organismo, si intendono implicitamente accettati i principi e le regole del presente regolamento e le norme in esso contenute.

Il regolamento adotta il codice etico dell'Organismo, stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'Organismo stesso, adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo n. 180 del 18/10/2010, così come integrato dal D.M. 145 del 2011.

MediaCons S.R.L. " Mediazione e Consulenza"

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 2 lettera c) del D.M. 180/2010 L'Organismo di Mediazione MediaCons S.r.l. può avvalersi delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

Il presente regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità, e professionalità.

ART. 2 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Per avviare un procedimento di mediazione occorre presentare apposita istanza presso la segreteria all'Organismo in via T. Cappello n. 14 – 92016 Ribera (AG) mediante posta a/r, fax, e-mail o posta certificata. I modelli sono disponibili sul sito internet www.adrmediacons.it . Le parti possono presentare anche l'istanza su carta libera, purché la riempiano in tutti gli spazi previsti dal modulo consultabile sul sito internet. In particolare l'istanza di mediazione deve contenere a pena di nullità:

- 1) L'Oggetto della lite
- 2) Le ragioni della pretesa
- 3) Eventuali documenti probatori
- 4) Il valore indicativo della controversia
- 5) Le parti interessate al procedimento di mediazione
- 6) L'indicazione di MediaCons s.r.l. "Mediazione e Consulenza" quale Organismo prescelto e l'accettazione del Regolamento di Mediazione.

Nel caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Il Responsabile dell'Organismo, designa il mediatore e fissa contestualmente il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

L'Organismo alla ricezione della domanda, nel più breve tempo possibile, contatterà l'altra parte invitandola ad aderire mediante apposito modulo entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione. Il modulo dell'accettazione alla procedura di mediazione avrà gli stessi contenuti del modulo previsto per la domanda di mediazione.

Se la parte contattata entro 7 giorni non conferma la volontà per iscritto di partecipare alla procedura, oppure per iscritto esprime il proprio rifiuto al tentativo di conciliazione, o comunque non perviene alcuna comunicazione all'Organismo entro il termine fissato per il primo incontro, la parte istante può presentarsi personalmente al primo incontro e chiedere che il mediatore si pronunci in merito al fallito tentativo di conciliazione. In presenza di una comune volontà delle parti di ricorrere al tentativo di mediazione offerto dall'Organismo, le parti possono congiuntamente presentare una domanda di avvio del relativo procedimento, attraverso una domanda congiunta, il cui contenuto è consultabile e scaricabile dal sito internet (www.adrmediacons.it).

L'istante in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Tutte le spese sostenute da MediaCons S.r.l. per la notifica degli atti relativi al procedimento sono a carico delle parti e alle stesse saranno, in seguito, debitamente rendicontate. All'atto di deposito della domanda, l'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale. Le parti comunque possono volontariamente proseguire oltre il predetto termine al fine di trovare un accordo.

In questo caso il mediatore è tenuto a redigere un verbale di mediazione in cui le parti sottoscrivano tale volontà, in quanto, nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, decorsi 3 mesi, la condizione di procedibilità risulta assolta.

MediaCons S.R.L. “ Mediazione e Consulenza”

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

Le parti unitamente alla domanda di conciliazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambi.

Il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, è consentito a tutte le parti che hanno formalmente aderito al procedimento di mediazione. Il diritto di accesso è esercitato direttamente presso la sede territorialmente competente per la gestione del procedimento di mediazione ed ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Eventuale rilascio di copie comporta il pagamento di € 0,30 + IVA per pagina.

Le parti chiamate in mediazione che necessitano uno slittamento del primo incontro di mediazione sono tenute ad aderire alla procedura, facendo pervenire all'organismo il modello di accettazione debitamente firmato e copia del versamento delle spese di avvio.

Nel caso in cui durante il primo incontro **sono presenti entrambe le parti** le quali dichiarano di non voler dare avvio alla procedura di mediazione, come chiarito anche dalla circolare del 27 novembre 2013, sono dovute le sole spese di avvio. Tali spese sono determinate in misura fissa, pari ad euro 40,00 o ad euro 80,00 a seconda del valore della controversia. Nessun compenso è, invece, dovuto all'organismo di mediazione non essendosi svolta una "attività di mediazione" vera e propria;

- nel caso in cui durante il primo incontro **è presente solo la parte invitata**, come chiarito dalla circolare del 27 novembre 2013, nulla le potrà essere chiesto neanche le spese di avvio. Ciò in quanto queste ultime possono essere chieste solo laddove abbia luogo il primo incontro, il che postula la presenza anche della parte istante;
- nel caso in cui durante il primo incontro **è presente la sola parte istante** che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le sole spese di avvio e non anche il compenso poiché non è stata svolta alcuna attività di mediazione;
- nel caso in cui durante il primo incontro **è presente la sola parte istante la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione** sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'articolo 16 comma 4

MediaCons S.R.L. " Mediazione e Consulenza"

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

lettera e) del D.M. 180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta contumaciata o in un invio a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita.

ART.3 NOMINA DEL MEDIATORE

I mediatori sono dei specialisti che grazie ai propri studi professionali e continui aggiornamenti, alle loro capacità di risolvere situazioni di criticità e alla loro abilità nella gestione delle controversie, sono iscritti presso apposito albo accreditato presso l'Organismo; sono inoltre idonei a svolgere tale ruolo anche secondo quanto disposto nelle linee normative e ministeriali a riguardo, ed hanno l'obbligo di continuare nella loro formazione e aggiornamento secondo quanto stabilito dalla legge in materia.

I mediatori vengono scelti all'interno dell'elenco dei mediatori dal Responsabile del procedimento di mediazione della MediaCons s.r.l. "Mediazione e Consulenza" tenendo conto delle specifiche competenze professionali del mediatore e delle conoscenze del settore richieste dalla natura della controversia.

Il mediatore ha l'obbligo di garantire neutralità, indipendenza ed imparzialità. Per tale motivo deve far subito presente alle parti e all'Organismo di qualsiasi interesse personale o economico nella controversia o comunque qualsiasi circostanza che possa compromettere il suo corretto ed imparziale operato.

Il mediatore dovrà firmare apposito modulo di accettazione dell'incarico e contestualmente anche apposita "DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ".

Il Mediatore professionista non potrà mai percepire compenso direttamente dalle parti, e viene remunerato sulla base di quanto previsto dalle Tariffe di conciliazione allegate al presente Regolamento. Lo stesso, inoltre, non può mai svolgere funzioni di difensore di una delle parti per la stessa controversia nella quale assume il ruolo di mediatore.

Un potere valutativo del mediatore può essere esercitato in considerazione della natura della controversia e della possibilità di definire la disputa utilizzando la propria competenza ed esperienza nelle materie di volta in volta oggetto di contrasto. Tale potere dovrà essere esercitato

MediaCons S.R.L. "Mediazione e Consulenza"

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

attraverso la proposta di cui innanzi in presenza di una richiesta congiunta delle parti. La proposta (valutativa) ai sensi dell'art. 11, D.lgs. 28/2010 potrà essere formulata, anche per consentire una valutazione non condizionata dal precedente esito della fase facilitativa, da parte di un mediatore diverso da quello che ha condotto in precedenza la mediazione, e sulla base delle sole informazioni che le parti vorranno offrire allo stesso.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, le quali devono far pervenire sempre per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della stessa. In caso di mancanza di risposta nel suddetto termine, la proposta si considera come rifiutata.

Per le controversie più complesse è possibile affiancare al mediatore nominato un co-mediatore; nel caso in cui ciò non sia possibile, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il cui compenso è indicato nell'Allegato F del presente Regolamento.

Le parti in qualsiasi fase del procedimento della mediazione possono richiedere la sostituzione del mediatore per giustificato motivo. L'Organismo se riterrà fondate le osservazioni proposte procederà alla sostituzione del mediatore.

Il mediatore può di sua spontanea volontà ed in qualsiasi fase del procedimento rinunciare all'incarico se non si dovesse ritenere competente nella specifica controversia.

Eventuale sostituzione del mediatore non comporterà alcuna spesa per le parti.

Al fine di ottenere un profilo di selezione del mediatore che sia predeterminato ed oggettivo, per ogni criterio sarà attribuito un punteggio.

Sarà selezionato il mediatore che avrà ottenuto un punteggio maggiore rispetto agli altri. A parità di punteggio sarà preferito il mediatore di età anagrafica inferiore abbinando il criterio di rotazione nel caso di ripetersi della medesima condizione.

Il responsabile dell'organismo, per l'assegnazione dell'incarico, terrà conto dei seguenti criteri:

a) Criterio di competenza territoriale Il D.Lgs. 28/2010 all'art. 4 comma 1 stabilisce che la mediazione si deve svolgere presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, per tanto si deve preferire il mediatore che risiede in tale luogo. Il presente criterio non si applica in caso di mediazione svolta in modalità telematica. Punteggio pari a 15 punti.

MediaCons S.R.L. “ Mediazione e Consulenza”

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

b) Criterio di competenza informatica Il D.Lgs. 28/2010 art. 3 comma 4 stabilisce che la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo. A tal fine, per assicurare una adeguata gestione del tentativo di mediazione attraverso lo svolgimento in modalità telematica, un ulteriore criterio di selezione del mediatore è quello della verifica delle adeguate competenze informatiche.

1. Il mediatore in possesso di Attestati di qualifica professionale in ambito informatico: Punteggio 5 punti.
2. Il mediatore in possesso di Certificazione EIPASS: Punteggio 4 punti.
3. Il mediatore in possesso di Patente ECDL: Punteggio 3 punti.

I suddetti punteggi si sommano se posseduti nella totalità o in parte.

c) Criterio di competenza professionale Il D.M. 180/2010 all'art.7 comma 4 lettera e) stabilisce quale criterio principale, richiesto al mediatore, di possedere una specifica competenza professionale.

1. Libero professionista, dirigente o quadro: Punteggio 5 punti
2. Impiegato: Punteggio 4 punti
3. Altro: Punteggio 3 punti

d) Criterio di competenza per titoli universitari Il D.M. 180/2010 all'art.7 comma 4 lettera e) stabilisce anche di tener conto della tipologia di laurea universitaria posseduta.

1. Laurea in legge, economia o in qualunque altra disciplina in cui nel proprio piano di studi è stata sostenuta la materia "Diritto Civile": Punteggio 5 punti
2. Laurea in Sociologia o Psicologia: Punteggio 4 punti
3. Altra Lauree diverse dalla condizione espressa la punto 1 del presente criterio: Punteggio 3 punti.
4. Diploma: Punteggio 2 punti

e) Criterio di competenza generale Al fine di garantire una maggiore e adeguata preparazione dei mediatori che vada oltre quanto previsto dal D.M. 180/2010 all'art. 16 comma 2 lettera g), si terrà conto anche di percorsi formativi alternativi.

1. Master universitari in studi forensi (già posseduti o in corso): Punteggio 5 punti

MediaCons S.R.L. “ Mediazione e Consulenza”

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

2. Essere relatore a seminari o conferenze che rilasciano attestazione di partecipazione da presentare all'organismo: Punteggio 2 punti per singolo attestato (i punti si sommano per ogni attestato posseduto)

3. Partecipazione a seminari o conferenze che rilasciano attestazione di partecipazione da presentare all'organismo: Punteggio 1 punto per singolo attestato (i punti si sommano per ogni attestato posseduto)

Nel caso previsto dall'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 28/2010 e dunque in caso di istanza di parte per la sostituzione del mediatore, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo, l'assegnazione del nuovo mediatore viene effettuata attraverso i criteri di cui sopra .

Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:

- a) Avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura o avere avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una della parti;
- b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.
- c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.
- d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.
- e) In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.

Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell'organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno. Il responsabile dell'organismo, avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni mediatore.

MediaCons S.R.L. “ Mediazione e Consulenza”

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti all'albo dei CTU del Tribunale. La nomina è subordinata all'adesione delle parti ed all'impegno dalle stesse sottoscritto a sostenere gli oneri nella misura dalle stesse concordata e, comunque, in via solidale.

Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento relativamente ai casi di incompatibilità, imparzialità del mediatore e di osservanza delle regole di riservatezza. I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei mediatori.

Ai mediatori iscritti presso MediaCons S.r.l. e interessati allo svolgimento del tirocinio assistito è riconosciuta la facoltà di rivolgersi alla Segreteria dell' Organismo al fine di verificare le date dei procedimenti di mediazione e di presentarsi per richiedere ufficialmente, tramite apposito modello predisposto, di prendere parte come tirocinante al procedimento. Qualora il responsabile dell'organismo acconsenta alla partecipazione, dopo aver verificato che vi siano i presupposti, il mediatore tirocinante viene ammesso a partecipare al caso di mediazione. Al tirocinante è fatto obbligo di mantenere assoluta riservatezza circa lo svolgimento della procedura secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs.28/2010. Al tirocinante non è consentito alcun tipo di intervento durante lo svolgimento delle sedute ed in ogni caso la sua attività dovrà essere tale da non arrecare pregiudizio all'attività del mediatore o dei mediatori designati. Sarà compito del responsabile dell'organismo stabilire, di caso in caso, il numero massimo di tirocinanti ammessi allo svolgimento di ogni singola procedura di mediazione. È altresì prevista la possibilità di partecipazione in videoconferenza. Al mediatore tirocinante non spetta alcun compenso, né rimborso spese.

ART. 4 LUOGO DELLA MEDIAZIONE E MEDIAZIONE TELEMATICA

La mediazione si svolge presso i locali dell'organismo MediaCons S.r.l. o presso ulteriori sedi secondarie presenti sul territorio nazionale. La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo. In tal caso, le parti devono fare

MediaCons S.R.L. “ Mediazione e Consulenza”

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

richiesta congiunta al responsabile dell'organismo entro il termine di quindici giorni anteriori alla data fissata per il primo incontro previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 28/2010.

L'art. 4 del D.Lgs. 28/2010 prevede che la domanda sia presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente.

Nel caso di incompetenza territoriale, la stessa deve essere eccepita dalle parti entro il primo incontro di mediazione; se l'organismo dispone della sede indicata come territorialmente competente, il procedimento viene spostato sulla nuova sede e comunicato alle parti, diversamente il mediatore chiude il tentativo di mediazione per mancanza di presupposti oggettivi.

La corretta determinazione della competenza territoriale è a carico della parte istante. L'organismo non è responsabile di qualunque possibile danno derivante dalla non corretta determinazione della competenza territoriale. Restano ferme per l'organismo il diritto alle spese di avvio ed accessorie così come previste al punto 15 e 16 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs è possibile svolgere la procedura di mediazione anche in modalità telematica. A tal fine le parti interessate devono far pervenire all'organismo debitamente firmato, almeno 48 ore prima dell'incontro previsto, il "modulo richiesta mediazione on line", da cui si evinca il consenso allo svolgimento della mediazione a distanza.

Il modulo viene allegato al presente regolamento. Per quanto riguarda la mediazione da effettuare in videoconferenza si precisa che MediaCons S.r.l. prende a noleggio per ogni singolo affare di mediazione una piattaforma telematica.

Al fine di garantire la sicurezza delle comunicazione ed il rispetto della riservatezza, la piattaforma si basa su un protocollo https con chiave crittografata a 128 bit che dispone di un certificato SSL rilasciato dalla "Starfield Technologies" che assicura l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse. La Piattaforma permette di: 1) creare delle stanze virtuali predeterminando la data e l'ora e il numero di partecipanti alla mediazione

MediaCons S.R.L. " Mediazione e Consulenza"

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

online 2) assegnare delle credenziali univoche d'accesso generate, attraverso un sistema random, ad ogni persona autorizzata a partecipare alla mediazione online 3) far effettuare l'accesso alle sole persone autorizzate.

ART. 5 INCONTRO DI CONCILIAZIONE

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

- 1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
- 2) Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

PRESENZA DELL'AVVOCATO

- a) Mediazione obbligatoria è disposta dal giudice articolo 5 comma 1 bis e comma 2 del decreto legislativo n. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura
- b) Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale numero n. 27 novembre 2013 nell'ambito della mediazione facoltativa le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato anche in corso di procedura di mediazione in questo caso nulla vieta che le parti vengono assistite dagli avvocati sono nella fase finale della mediazione e che quindi legali possono intervenire per assistere le parti del momento conclusivo dell'accordo di mediazione anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 2010.

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

- ai sensi dell'art. 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 09/08/2013 n. 98.
- il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro o in contro di programmazione durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

MediaCons S.R.L. " Mediazione e Consulenza"

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

- Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige
- il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'articolo 17 del decreto legislativo numero 28 2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione” salvo le spese in favore dell' organismo di mediazione (spese di avvio e le spese vive documentate).

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

- Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita all'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 28/2010.
- Se il primo incontro si conclude con esito positivo le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180 2010, come modificato dal D.I. 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà . In ogni caso nelle ipotesi di cui articolo 5 comma 1 bis e comma 2 del citato decreto legislativo l'organismo e il mediatore possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010.

- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso della parte o delle parti, che avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti , o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DL MEDIATORE

1. il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare

MediaCons S.R.L. “ Mediazione e Consulenza”

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons s.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

2. una rapida soluzione della lite. il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
3. Nei casi di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto legislativo 28/2010 il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo n. 28/2010.
4. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sezioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di 3 anni dalla conclusione della procedura.
5. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere tenuti riservati.
6. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di uno o più parti;
 - d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi
7. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

ART. 6 ESITO DELLA PROCEDURA

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale cui è allegato il testo dell'accordo ovvero un verbale che contenga esso stesso "l'accordo" delle parti.

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione; in quest'ultimo caso forma processo verbale di chiusura del procedimento per mancata adesione.

MediaCons S.R.L. " Mediazione e Consulenza"

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010. Se la parte avvisata non compare al primo incontro avanti al mediatore, il mediatore potrà formulare la proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, qualora la parte presente gliene faccia richiesta.

Ai sensi dell'Art. 7, 2° comma, lett.b del D. 180/2010 e s.m.i , la proposta può provenire da un mediatore diverso da quello che ha prodotto sino ad all'ora la mediazione. La proposta di conciliazione su richiesta delle parti, è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti presenti avranno cura di ritirare personalmente o tramite persona munita di idoneo mandato, presso la Segreteria dell'organismo, la proposta formulata dal mediatore; mentre sarà cura della Segreteria dell'Organismo o della sede secondaria effettuare tale comunicazione alle parti non presenti destinatarie della proposta stessa. Le parti fanno pervenire al mediatore, presso la Segreteria dell'organismo o presso la sede secondaria che ha in carico il procedimento di mediazione, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice

civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione alla proposta del mediatore ove da lui formulata. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

MediaCons S.R.L. “ Mediazione e Consulenza”

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Il verbale di mediazione, redatto durante una procedura di mediazione gestita in modalità telematica, viene sottoscritto alle presenza delle parti e dinanzi al mediatore oppure facendosi autenticare la firma da un pubblico ufficiale e inviato al mediatore per via ordinaria.

Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento.

Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile dell'organismo, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).

ART. 7 EFFICACIA DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE

Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

ART. 8 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano stati espressamente segnalate dalle parti



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;

- Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari tarì in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento delle indennità spettante all'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art. 16 del d.m. 180/2010). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'Agenzia delle Entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione).
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
- indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia ed ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

MediaCons S.R.L. “ Mediazione e Consulenza”

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

ART. 9 DOVERE DI RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

L'intero procedimento è improntato sulla riservatezza.

La riservatezza è relativa a qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura. Nulla può essere divulgato senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento di mediazione si impegnano a non divulgare informazione alcuna appresa nel corso della conciliazione.

ART. 10 INUTILIZZABILITA'

In merito alle informazioni, dichiarazioni, notizie acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

ART. 11 ACCESSO AI DATI

Le parti hanno diritto di accedere agli atti del proprio fascicolo e agli atti e documenti del procedimento debitamente registrato e numerato all'interno del Registro degli affari di mediazione.

ART. 12 APPLICABILITA' DELLA LEGGE E INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

La mediazione finalizzata alla conciliazione è disciplinata dalle previsioni contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e nel D.M. 180/2010

Il mediatore e i suoi ausiliari sono tenuti ad osservare il Regolamento di Mediazione e il Codice deontologico, esercitando la propria attività nel pieno rispetto delle regole e dei principi relativi ai propri doveri, poteri e responsabilità.

L'Organismo si riserva di interpretare e applicare ogni altro principio e regola procedurale per assicurare il rapido, efficiente e serio svolgimento del procedimento di mediazione.

MediaCons S.R.L. " Mediazione e Consulenza"

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

ART. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Organismo garantisce la sicurezza e la riservatezza del trattamento dei dati personali delle parti ed il rispetto della normativa in materia privacy secondo quanto previsto dal D.Lgs n 196/03 e successive modifiche.

ART. 14 RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO E DEL MEDIATORE

(Espunto)

ART. 15 INDENNITA' DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIE O DISPOSTE DAL GIUDICE

(Espunto)

ART. 16 INDENNITA' PER MEDIAZIONI VOLONTARIE

(Espunto)

ART. 17 CONSEGUENZE IN CASO DI RITARDO O OMESSO VERSAMENTO DELLE INDENNITA'

In caso di mancato versamento della metà delle indennità di mediazione prima dell'inizio del primo incontro, il procedimento è sospeso con provvedimento del responsabile dell'Organismo.

Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

MediaCons S.R.L. " Mediazione e Consulenza"

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841



MediaCons S.r.l. Mediazione e Consulenza

Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 199

In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs 28/2010.

ART. 18 ALLEGATI DEL REGOLAMENTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:

- a) Norme di Comportamento dei Mediatori (allegato A)
- b) Criteri di determinazione dell'indennità. (Art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 04/08/2014 n. 139. (allegato B)
- c) Scheda di valutazione del servizio di mediazione (allegato C)
- d) Spese per l'utilizzo di consulenti iscritti in appositi albi presso i tribunali. (allegato D)
- e) D.Lgs del 4 Marzo 2010 n. 28 (allegato E)
- f) D.M. del 18/10/2010 n. 180. (allegato F)

MediaCons S.R.L. " Mediazione e Consulenza"

Sede Legale Via T. Cappello n. 14 92016 Ribera (Ag) – Tel. 0925 63241 Fax. 0925 969114

e-mail: info@adrmediacons.it indirizzo Pec. mediacons@pec.it P.I. 02623140841